

SPIEGAZIONE.

QUando un Padrone meni seco un Nocchiere a discrezione, cioè senza aver pattuito salario veruno, dovrà dargli quanto averà di salario il miglior Prodiere della Nave, o altro de' Comunali, e ancora di più, a proporzione della sua abilità. Ma conducendo in questa forma i Marinari, sarà in obbligo di pagar loro ciò, che lo Scrivano, e il Nocchiere col suo giuramento affermeranno doverli loro.

Parla su questo Capit. il Rocc. de Navib. & Naul. notab. 43. & Targ. Ponderat. marit. cap. 17. n. 10. & cap. 79. S. Gli ormeggi.

Di danno ricevuto per mancamento d'ormeggiare.

Cap. 224.

PATRONE di Nave o Navilio che sarà in spiaggia, o in porto, o in altro loco con la sua Nave, & li Mercanti che condurranno, li diranno, & nuntieranno che lui si ormeggi, & il Patrone della Nave non si ormeggerà, o per ventura non haverà tutte le esarcie, che promesse haverà, & per queste ragioni di sopra dette li Mercanti ne sosterranno danno, il Patrone della Nave è tenuto restituire quel danno, che li Mercanti haveranno sostenuto per tale causa, & se il Patrone della Nave non ha di che pagare, debbasi vendere la Nave, & se la Nave non basta, & il Patrone della Nave haveffe alcuni beni quelli si debbono vendere per fare compimento a quelli Mercanti. Salvo li marinari, che non perdano li loro salarij, ma li compagni non sono tenuti di niente mendare, se non la parte che haveranno nella Nave, ma altri beni nò, & fu fatto questo capitolo, perche molti Patroni di Nave piangono la esarcia; & non si possono ormeggiare, & per questo la nave o navilio si perde, & la robba delli Mercanti.

SPIE.